

di emettere biglietti da lire 20 per tutta quella somma che nei limiti del suo capitale essa crederà opportuno, bisogna concedere eziandio la stessa facoltà alla Banca Nazionale di Torino. Ora ben vede la Camera che si tratta di una questione di massima, la quale acquista tanto maggiore gravità quanto più si estende nello Stato; per conseguenza mi pare evidente essere inopportuno di volerla risolvere all'occasione di una modificazione incidentale allo statuto della Banca di Savoia.

Qualora si voglia trattare tale questione, sarà assai meglio farlo in occasione che si dovessero rinnovare gli statuti della Banca Nazionale, oppure per iniziativa di qualche deputato; ma per ora, ripeto, ciò sarebbe assai inopportuno.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti la proposta del deputato Michelini, dividendola in due.

Prima di tutto metterò ai voti se debbano sopprimersi le parole: *pagabili a presentazione, uniformandosi alle norme prescritte per le altre emissioni.*

Chi è d'avviso si debbano sopprimere queste parole dell'articolo, è pregato di alzarsi.

(La soppressione non è approvata.)

Pongo ai voti la proposta per la soppressione delle ultime parole: *sino alla concorrente di lire 500,000.*

(È rigettata.)

Ora darò lettura di un emendamento trasmesso al banco della Presidenza dal deputato Niel.

Il deputato Niel proporrebbe che l'articolo fosse così concepito:

« La Banca di Savoia è autorizzata ad emettere biglietti da lire 20 sino alla somma di lire 500,000, uniformandosi alle norme prescritte per le altre sue emissioni. »

Sostanzialmente mi pare che quest'articolo non tenda ad altro che a sopprimere le parole: *pagabili a presentazione.*

**NIEL.** Dal momento che si mette in questo articolo la clausola: *uniformandosi alle norme prescritte per gli altri biglietti*, ne viene di conseguenza naturale che i biglietti di lire 20 saranno anche pagabili in contanti al portatore ed a vista, perchè l'articolo 10 della legge 26 aprile 1851 per la Banca di Savoia prescrive che tutti i suoi biglietti sieno pagabili appena presentati.

**PRESIDENTE.** Prego il deputato Niel di osservare che ho dato lettura del suo emendamento solo perchè constasse che lo aveva trasmesso; ma siccome questo emendamento si avvicinerrebbe a quello del deputato Michelini, e la Camera ha già dichiarato col suo voto di voler mantenere le parole: *pagabili a presentazione*, non posso metterlo ai voti.

**NIEL.** Il mio emendamento è diverso da quello del deputato Michelini in tre punti: in prima ammette la concorrenza fino alla somma di lire 500,000, poi cambia l'epiteto un po' vago, e varia *concorrente*, sostituendovi il sostantivo *somma*, più certo, più preciso e tecnico; è ben vero che si sottintende; ma mi pare che sia meglio esprimerlo quando si può facilmente, come nel caso concreto. Inoltre, dopo le parole: *lire 20*, mette subito le

altre dell'emissione a cui è autorizzata la detta Banca. Ciò mi pare più logico e più chiaro, e perciò prego l'onorevole presidente a volere consultare la Camera se è appoggiata la mia variante a questo unico articolo.

**PRESIDENTE.** Quanto alla sostituzione della parola *somma* a quella di *concorrente* il deputato Niel ha ragione, quindi metterò ai voti il suo emendamento: ma quanto alla soppressione delle parole: *pagabili a presentazione*, non la posso mettere ai voti, perchè la Camera ha già dichiarato di non volere aderire a questa soppressione.

Pongo dunque a partito la proposta del deputato Niel di sostituire la parola *somma* alla parola *concorrente*. (Non è approvata.)

Ora metto ai voti l'articolo come è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione. Lo rileggo:

« *Articolo unico.* La Banca di Savoia è autorizzata ad emettere biglietti di lire venti pagabili a presentazione, uniformandosi alle norme prescritte per le altre sue emissioni, e sino alla concorrente di lire cinquecento mila. »

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	109
Maggioranza . . . . .	55
Voti favorevoli . . . . .	107
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER ACQUISTO DI RAGIONI D'ACQUA NEI TERRITORI DI QUINTO E CASANOVA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per acquisto di ragioni di acqua nei territori di Quinto e Casanova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 472.)

« *Articolo unico.* È approvata la convenzione seguita in data 11 giugno 1858 tra le regie finanze ed il conte Felice Avogadro di Quinto per la cessione in favore dello Stato dei diritti e delle ragioni di acque, coi cavi inerenti, da quello posseduti nei territori di Quinto e di Casanova, provincia di Vercelli, mediante l'assegnamento in perpetuo per parte delle finanze a vantaggio dello stesso conte di Quinto, di moduli dieci di acqua per uso di irrigazione, e della quantità dell'acqua necessaria per la rotazione del mulino, delle piste da riso e dei trebbiatoi dal medesimo posseduti nel suddetto territorio di Quinto, sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni in essa convenzione espressi.

« Tale convenzione sarà ridotta in atto pubblico. »

La discussione generale è aperta.

**COTTA-RAMUSINO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.